

## **PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DA COVID-19**

### **GENNAIO 2022**

Sulla base delle modifiche adottate dal Decreto Legge del 30 Dicembre 2021 n. 229 e delle nuove indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre, vengono adottate le presenti modifiche al protocollo interno per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19.

Il Personale Sanitario che entri in “**Contatto Stretto**” con persona rivelatasi positiva al Covid -19 è definibile come a “**Basso Rischio**”, come esplicitato nella menzionata circolare 60136, data l’obbligatorietà per tutti i dipendenti di indossare sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mascherine chirurgiche e/o FFP2.

Il Personale Sanitario che, pertanto, fosse entrato in “Contatto Stretto” all’interno del Centro , durante l’espletamento della terapia, con persona rivelatasi successivamente positiva al Covid-19, **non sarà soggetto a provvedimento di quarantena precauzionale ma ammesso regolarmente a Lavoro previa esecuzione, prima dell’ingresso nella struttura, di tamponi su base giornaliera e fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.**

I Logopedisti ed il Personale in genere che, per la natura della terapia, non avessero potuto indossarla in particolari momenti del Trattamento terapeutico, saranno sottoposti alla sorveglianza passiva da parte del Medico Competente oltre che al tampone quotidiano fino al quinto giorno.

Se a seguito del tampone giornaliero dovesse verificarsi una positività al virus, l’Operatore Sanitario verrà invitato a tornare al proprio domicilio ed a porsi in isolamento per positività al Covid-19; il Centro segnalerà all’ASL di competenza la rilevazione del caso positivo e di tutti i “Contatti Stretti” per il tracciamento.

Si ricorda che l’isolamento per le persone positive al Covid-19 è stato ridotto, sempre dalla recente normativa, a 7 giorni per i vaccinati che hanno completato il ciclo da meno di 120 giorni e per coloro che abbiano ricevuto la terza dose.

Il Dirigente del Centro, non essendo autorizzato a verificare l'adempimento dell'obbligo del Vaccino da parte dei Dipendenti, nell'attuare il presente piano di prevenzione assume che ognuno abbia adempiuto a quanto prescritto per legge ed invita caldamente al rispetto delle regole in un momento così particolare per la Struttura e per il Paese.

Per trasparenza viene riportata di seguito la definizione di **“Contatto Stretto a Basso Rischio”** contenuto nella Circolare 60136 sopra menzionata:

Contatto a “Basso Rischio” definibile come:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati

Latina, 05/01/2022

Il Legale Rappresentante